

ATTI DI INDIRIZZO*Risoluzione in Commissione:*

La II Commissione,

premesso che:

qualificati ambienti notarili, con l'assenso del Consiglio nazionale del notariato, rappresentano la necessità di superare le strettoie della ormai ultraventennale disposizione (articolo unico della legge 2 maggio 1983, n. 179, modificativo dell'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588) che consente di esercitare — ma per non oltre un quinquennio — le funzioni di coadiutore notarile, in caso di assenza o di impedimento del notaio, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge-base n. 89 del 1913, agli impiegati della carriera direttiva degli archivi notarili andati in pensione con la qualifica di conservatore capo aggiunto od equivalente, ovvero con la idoneità conseguita negli esami di concorso per la promozione alla qualifica di conservatore superiore;

la predetta disposizione è però nel frattempo divenuta oggettivamente obsoleta ed inutilmente restrittiva, in ragione soprattutto del generale innalzamento dell'età pensionabile che ha investito anche l'amministrazione degli archivi notarili;

d'altra parte, il coadiutore proveniente dai ruoli della pubblica amministrazione continua a rivestire una funzione essenziale per la classe notarile, che, in caso di assenza o di impedimento, può a buona ragione attingere a tale valida risorsa esterna senza dover viceversa ricorrere all'unica alternativa consentita dalla legge, costituita da colleghi esercenti nel medesimo comune, che si dimostrano in genere poco o punto disponibili dovendo ovviamente attendere anche e prioritariamente ai propri studi;

tenuto conto di quanto precede, la classe notarile suggerisce perciò che ven-

gano autorizzati alla funzione di coadiutore notarile — e senza più limitazioni di tempo — i dirigenti dell'amministrazione degli archivi notarili cessati per qualsiasi ragione dal servizio dopo avere svolto almeno 20 anni di effettivo esercizio delle funzioni di conservatore, di cui almeno 10 anni nelle qualifiche dirigenziali;

tale innovazione incentiverebbe fra l'altro la fuoriuscita dai ruoli della pubblica amministrazione di personale in età generalmente ormai quasi pensionabile e con motivazioni sicuramente ridotte rispetto a quelle di un giovane, nonché meno costoso, funzionario;

ritenuta condivisibile la predetta esigenza rappresentata dagli ambienti notarili,

impegna il Governo:

ad adottare opportune iniziative normative al fine di:

1) modificare il secondo comma dell'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, aggiunto dall'articolo unico della legge 2 maggio 1983, n. 179, nel senso di consentire l'esercizio della funzione di coadiutore notarile, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ai dirigenti dell'amministrazione degli archivi notarili che abbiano svolto almeno venti anni di effettivo esercizio delle funzioni di conservatore, di cui almeno dieci anni nelle qualifiche dirigenziali, dopo la cessazione dal servizio, d'ufficio o a domanda, anche senza diritto al trattamento pensionistico;

2) sopprimere il secondo comma del medesimo articolo unico della legge 2 maggio 1983, n. 179, contenente la limitazione ad un quinquennio della funzione di coadiutore notarile.

(7-00713)

« Buemi, Benvenuto ».